



Area Anagrafe Economica  
certificata UNI EN ISO 9001

Area Anagrafe Economica

# Linee guida al deposito dei BILANCI nel Registro delle Imprese di Ancona

Versione 1 del 27 aprile 2011

## RINVIO ALLA DOCUMENTAZIONE NAZIONALE

Per la compilazione delle pratiche di bilancio si rinvia al Manuale operativo predisposto da Unioncamere e pubblicato nel sito camerale.

## L'IMPOSTA DI REGISTRO

Nel caso di distribuzione di utili, il verbale di approvazione del bilancio deve essere sottoposto alla prescritta registrazione presso l'Ufficio delle Entrate.

L'ufficio ha provveduto ad interpellare la Direzione Regionale delle Marche dell'Agenzia delle Entrate, circa l'assoggettamento all'imposta di registro delle delibere di approvazione del bilancio che prevedono assegnazioni ai soci.

Si riporta di seguito il riassunto di quanto risposto con comunicazione prot. 35515 del 30.12.2005:

- a) la delibera di **distribuzione immediata** degli utili è soggetta all'imposta di registro in misura fissa, prevista dall'art. 4, lettera d), n. 1 della tariffa allegata al T.U. dell'imposta di registro (ex Lire 250.000);
- b) quando la delibera o la nota integrativa **non individuano la destinazione dell'utile** (ad esempio se a riserva o distribuito ai soci) non è possibile richiederne la registrazione;
- c) in sede di bilancio di esercizio nel caso in cui si **deliberi la ripartizione degli utili ai soci rimandandone l'effettiva distribuzione ad un momento successivo**, si ricade nella disciplina di cui al punto a)

## DICHIARAZIONI DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO, DELL'IMPOSTA DI REGISTRO, DI CONFORMITA' DEI FILE

Rispetto a quanto detto nel manuale nazionale si precisa che il Registro delle Imprese di Ancona accetterà ognuna delle seguenti soluzioni:

- che le diciture siano inserite in calce ad ogni singolo documento;
- che le diciture siano inserite nel modello note della pratica di presentazione;
- che le diciture siano inserite in apposito documento, allegato alla pratica, in formato PDF/A e firmato digitalmente dal dichiarante

Per l'avvenuta registrazione è possibile, in alternativa alla dichiarazione, inserire la scansione del documento cartaceo recante la stampigliatura della registrazione, convertito in PDF/A e firmato digitalmente dall'obbligato alla presentazione.

## DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA INCARICATO

Si propone un fac simile di dicitura:

**la parte sub b) DEVE esserci obbligatoriamente**, nelle note o in documento apposito allegato; la dicitura sub a) DEVE esserci solo se il professionista non sottoscrive con la firma digitale di ruolo, quella cioè che oltre all'identità attesta anche l'iscrizione al relativo Ordine:

*a) Il sottoscritto (nome + cognome + dottore commercialista/ragioniere commercialista e perito commerciale), consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'art. 76 D.P.R. 445/2000, dichiara ai sensi degli art. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000, di essere iscritto all'albo professionale dei (dottori commercialisti/ragionieri commercialisti e periti commerciali) della provincia di \_\_\_\_\_*

al n° \_\_\_\_\_ e di non essere attualmente sottoposto a provvedimenti disciplinari di sospensione, radiazione o ad altre procedure di cancellazione dall'albo stesso.

b) *Dichiara inoltre di aver ricevuto dal sig. .... amministratore della società ..... Iscritta al Registro delle imprese di Ancona n. REA .....l'incarico di presentare domanda di deposito del bilancio di esercizio al .....e che l'incarico ad oggi non ha subito limitazioni, modifiche o revoca.*

*Attesta inoltre ai sensi dell'art. 31, comma 2 quinquies legge 340/2000 che la documentazione allegata alla domanda è conforme agli originali trascritti nei libri sociali e contabili, depositati presso la società;*

### **DEPOSITO A RETTIFICA DI BILANCIO GIÀ PRESENTATO MA NON EVASO**

Se è necessario rinviare il bilancio, ed il primo è stato protocollato ma non ancora evaso,

- aggiungere nelle note che si tratta di rettifica del bilancio inviato in data ... perché ...
- scegliere, nella funzione IMPORTI, il reinvio della pratica ed inserire il numero del protocollo attribuito al primo bilancio inviato

### **DEPOSITO A RETTIFICA DI BILANCIO GIÀ EVASO, SENZA ULTERIORE APPROVAZIONE**

Nel caso in cui si intenda procedere ad un nuovo deposito di un bilancio d'esercizio, a rettifica di uno già evaso, si dovrà compilare un nuovo modello B, come se si trattasse di un primo deposito. Al modello B, in questo caso, si dovrà aggiungere il modello NOTE, nel quale dovrà essere specificato quanto segue: "Trattasi di un nuovo deposito del bilancio d'esercizio al \_\_\_\_\_, a rettifica di quello depositato il \_\_\_\_\_, prot. \_\_\_\_\_ per \_\_\_(indicare l'errore o la correzione richiesta)\_\_\_".

Si precisa, infine, che tale deposito dovrà avvenire nel rispetto delle stesse norme previste per il primo deposito (pratica completa di tutti i file nel formato richiesto e firmati digitalmente, imposta di bollo, diritti di segreteria).

Si applicherà il diritto di segreteria delle rettifiche di errori materiali, pari a 30,00 euro più 65,00 euro per l'imposta di bollo.

### **DEPOSITO A RETTIFICA DI BILANCIO GIÀ EVASO, CON ULTERIORE APPROVAZIONE**

La procedura di compilazione è la stessa del caso sopra.

I diritti di segreteria saranno di 62.70 euro più 65.00 euro di imposta di bollo.

**ATTENZIONE: VANNO RISPETTATI I TRENTA GIORNI DALL'APPROVAZIONE PER IL DEPOSITO, pena la sanzione.**

### **ELENCO SOCI**

Le srl e le società consortili a r.l. **non devono presentare** l'elenco soci.

Le spa e le sapa si, salvo possibilità di riconfermare quello già depositato se non ci sono state variazioni.

Fedra Plus gestisce fino a 5.000 anagrafiche. Alle imprese con più di 300 soci il Registro imprese di Ancona permette di utilizzare ancora la procedura semplificata di inserire un unico socio, cioè la

società stessa, indicando poi nelle note della quota che l'elenco soci formato da più di 300 occorrenze, è depositata con file a parte.

Si raccomanda di produrre il suddetto file in formato **leggibile e visibile**, con l'indicazione delle stesse informazioni previste da Fedra Plus (codice fiscale, nome e cognome, tipologia di azioni, valore nominale, tipo di diritto vantato, come ad esempio proprietà, nuda proprietà, usufrutto, ecc), in **ordine alfabetico** dei soci. Il formato dovrà essere PDF/A e il file dovrà essere firmato digitalmente dal soggetto legittimato alla presentazione dell'intera pratica.

Si ricorda infine che sono disponibili sul sito Telemaco le specifiche tecniche di Fedra Plus: adeguando ad esse il file disponibile dell'elenco soci, si possono poi importare le anagrafiche nel programma.

Si ricorda inoltre che dalla funzione Sportello pratiche di Telemaco – Dati di lavoro



è possibile scaricare l'ultimo elenco soci depositato nel Registro delle Imprese, in versione elaborabile (.U3X), da richiamare poi tramite Fedra Plus – Pratiche/importa dati RI.

In questo modo viene creata una pratica con l'elenco soci già precompilato, su cui si dovranno inserire solo le modifiche intervenute.

## CASI PARTICOLARI

- ❑ **Non verranno accettate** pratiche firmate da terzo, a cui l'amministratore ha rilasciato **procura**;
- ❑ **La distinta** di presentazione della pratica deve essere **coerente con il firmatario** della stessa (se la distinta è a nome dell'amministratore, deve firmare digitalmente l'amministratore e non il professionista incaricato)
- ❑ La distinta di presentazione deve riportare anche la **firma dell'intermediario** alla spedizione (se persona diversa dal firmatario).
- ❑ **Non va depositato il bilancio d'esercizio non approvato** dall'assemblea dei soci.
- ❑ Lo stato patrimoniale e il conto economico dei **GEIE** devono essere depositati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
- ❑ Ai sensi dell'art. 111 duodecies d. att. D.Lgs. 6/03, **le società in nome collettivo o in accomandita semplice i cui soci illimitatamente responsabili siano società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata**, devono redigere e pubblicare il bilancio consolidato come disciplinato dall'art. 26 del D. Lgs 9 aprile 1991, n.127.

- ❑ Le **società in liquidazione** non sono tenute né alla presentazione del bilancio iniziale di liquidazione (obbligatorio solo a fini fiscali) né di quello intermedio che va dalla data di inizio della liquidazione a fine esercizio, ma unicamente del bilancio annuale per il periodo corrispondente al normale esercizio della società.
- ❑ Ai sensi degli artt. 2490 e 2487 bis terzo comma, nel **primo bilancio depositato, successivo all'apertura della liquidazione**, devono essere allegati i seguenti documenti consegnati dai precedenti amministratori al liquidatore:
  - una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento;
  - un rendiconto di gestione relativo all'ultima porzione di esercizio sociale.
- ❑ Le società che costituiscono uno o più **patrimoni destinati ad uno specifico affare** (di cui all'art. 2447-bis c.c.) devono redigere, per ciascun patrimonio, un rendiconto separato alla data di chiusura dell'esercizio, allegandolo al bilancio e indicandone la relativa data, secondo quanto previsto dagli artt. 2423 e seguenti c.c.
- ❑ Le società soggette **all'altrui attività di direzione e coordinamento** (di cui al nuovo art. 2497 c.c.) devono esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercitano su di esse l'attività di direzione e coordinamento, indicando come data quella della chiusura dell'esercizio.
- ❑ Le società di capitali che iscrivono l'atto di **trasformazione in società di persone** prima dell'approvazione del bilancio non sono tenute al deposito dello stesso, in quanto manca l'organo assembleare necessario per l'approvazione del bilancio.
- ❑ Le società di persone che iscrivono l'atto di **trasformazione in società di capitali** sono tenute al deposito del bilancio relativo al primo esercizio sociale stabilito.
- ❑ Le società di capitali che **cessano per fusione o per scissione** totale prima dell'approvazione del bilancio non sono tenute al deposito dello stesso, in quanto manca l'organo assembleare necessario per l'approvazione del bilancio.
- ❑ Qualora con la medesima delibera che approva il **bilancio** si provveda **anche al rinnovo o alla riconferma delle cariche sociali**, sarà necessario effettuare un duplice deposito seguendo le apposite modalità.
- ❑ Le **società costituite all'estero**, le quali hanno nel territorio dello Stato una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile, sono soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicità degli atti sociali (art. 2506, 1<sup>a</sup> comma C.C.). Così pure le società costituite all'estero che sono di tipo diverso da quelli regolati dal Codice civile, sono

soggette, per ciò che riguarda gli obblighi relativi all'iscrizione degli atti nel Registro delle imprese, alle norme della società per azioni (art. 2507 C.C.).

- ❑ Nel caso particolare di **società soggette alla legislazione di uno Stato estero** appartenente alla CEE, le quali stabiliscano nel territorio dello Stato una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile, possono attuare il deposito del bilancio nell'ufficio del Registro delle imprese di una soltanto delle sedi secondarie (art. 101-quater, disp. att. C.C.).
- ❑ Le **società estere aventi sede secondaria in Italia** (casi sopra riportati) non depositano al Registro Imprese il bilancio della sola sede secondaria bensì quello della società estera.
- ❑ Le **società estere** che hanno aperto in Italia un semplice **ufficio di rappresentanza**, non devono presentare alcun bilancio.
- ❑ Le società cooperative iscritte o in corso di iscrizione all'Albo nazionale delle cooperative devono presentare un mod. C17 in allegato al bilancio. Si rinvia a quanto detto nella guida nazionale a pagina 8

## SANZIONI

L'art. 2630 c.c. stabilisce :

*“Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire nei termini prescritti denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle imprese, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo”.*

Dunque, agli amministratori ed ai liquidatori di società che omettono di eseguire nei termini prescritti il deposito del bilancio di esercizio, verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 2630 C.C. negli **importi da 274,67 euro a 2.753,33 euro**.

Tenendo presente il principio dettato all'art. 16 della L. n. 689/81, secondo il quale è consentito al trasgressore di scegliere, per il pagamento della sanzione, l'importo più conveniente tra il doppio del minimo e un terzo del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, **l'importo ridotto sarà di 549,34 euro più le spese di procedimento**.

**La sanzione predetta verrà applicata, a seconda dei casi, ad ognuno degli amministratori o ad ognuno dei liquidatori.**

SPA e SAPA: si precisa che il deposito dell'elenco soci è adempimento a sé stante rispetto al deposito del bilancio e di conseguenza autonomamente sanzionabile.

La sanzione verrà applicata solo nel caso di tardivo deposito del modello S (non verrà applicata nel caso sia possibile effettuare riconferma dell'elenco soci presentato con il bilancio relativo all'esercizio precedente).

In questo caso l'importo ridotto della sanzione, applicata ai medesimi soggetti di cui sopra, ammonta ad euro 412.